



VERBUM E IUS

Predicazione e sistemi giuridici nell'Occidente medievale /
Preaching and legal Frameworks in the Middle Ages

a cura di

Laura Gaffuri e Rosa Maria Parrinello



Verbum e ius

**Predicazione e sistemi giuridici
nell'Occidente medievale**

**Preaching and legal Frameworks
in the Middle Ages**

a cura di

Laura Gaffuri e Rosa Maria Parrinello

**Firenze University Press
2018**

Argomenti di natura giuridica e strumenti della comunicazione pubblica durante la lotta per le investiture

di Nicolangelo D'Acunto

Durante la lotta per le investiture argomentazioni di natura giuridica furono utilizzate nella predicazione sia per il loro potenziale di performatività nel senso indicato da Bourdieu, sia per la natura stessa della variegata congerie di conflitti e problemi che siamo soliti ascrivere a quella fase della storia europea. Infatti categorie come simonia, nicolaismo e investitura laica esigevano una riflessione prima di tutto canonistica. Le tracce di questa gigantesca «war of words» in verità sono più legate alle pratiche della scrittura che alla sfera dell'oralità, ma non mancano episodi significativi di contaminazioni. Infatti la complessità di quei dibattiti ne impediva una facile traduzione in termini utili alla polemica immediata, che non di rado coinvolse non solo i laici di alto rango dotati della necessaria assistenza chiericale, ma anche le masse che nelle città si schierarono di volta in volta a favore dell'una o dell'altra delle parti in campo. Per questo motivo la lotta per le investiture comportò il ricorso anche a forme di comunicazione «a-logica», come le ordalie e il cosiddetto «sciopero liturgico», in grado di mettere in scena complesse problematiche giuridiche.

During the Investiture Controversy, arguments of a juridical nature were used in preaching due to both their performative potential, as described by Bourdieu, and the very nature of the complex mass of conflicts and problems that we are used to ascribing to that phase in European history. Indeed categories such as simony, nicolaitism, lay investiture required a predominantly canonistic reflection. Traces of this huge «war of words» are actually more closely tied to the practices of writing than to the verbal sphere, but significant episodes of contamination are not lacking. In fact, the complexity of these debates hindered their easy translation into terms useful to the immediate controversy, which often involved not only lay persons of high rank with access to the necessary clerical assistance but also large groups of citizens. For this reason the Investiture Controversy also involved some forms of «non verbal» communication, such as the trials by ordeal and the so-called «liturgical strike», which were able to frame complex juridical problems.

Medioevo; secoli XI-XII; Occidente medievale; legge e religione; predicazione; sermone; *ius*; legge; Lotta delle Investiture; «Controversia delle Parole»; ordalia; sciopero liturgico; Pier Damiani; *Libelli de Lite*; riforma gregoriana.

Middle Ages; 11th-12th Century; Christian West; Law and Religion, preaching; sermon; *ius*; law; Investiture Controversy; «War of words»; Ordalia; Liturgical strike; Peter Damian; *Libelli de Lite*; Gregorian reform.

Verbum e ius. Predicazione e sistemi giuridici nell'Occidente medievale / Preaching and legal Frameworks in the Middle Ages, a cura di Laura Gaffuri e Rosa Maria Parrinello, ISBN (online) 978-88-6453-809-9, ISBN (print) 978-88-6453-808-2, CC BY 4.0, 2018 Firenze University Press

1. Una guerra di parole scritte e pronunciate

Si deve a Ian Stuart Robinson la felice definizione della lotta per le investiture come «war of words»¹. In questa sede ci chiediamo preliminarmente se le parole con le quali e per le quali questa guerra fu combattuta a sud delle Alpi fossero parole scritte o eventualmente anche proclamate oralmente e in quale misura il rapporto tra oralità e scrittura, nonché la scelta degli strumenti della comunicazione pubblica, volessero e potessero veicolare argomenti di natura giuridica e, infine, con quali modalità questi contenuti a loro volta condizionassero la scelta delle forme della comunicazione. Dal punto di vista degli studi mi sembra che manchi non solo uno specifico contributo che metta a tema queste problematiche, ma anche un lavoro d'insieme sulla predicazione nell'ambito della cosiddetta lotta per le investiture, che oggi preferiamo definire riforma ecclesiastica del secolo XI².

Veniamo a un problema metodologico sotteso al nostro questionario: i tre volumi dei *Libelli de lite imperatorum et pontificum*, che raccolgono una sorta di canone delle fonti appunto libellistiche, ci restituiscono un'immagine della lotta per le investiture come una guerra di parole scritte. Eppure è evidente che anche quelle parole meditate e affidate alla pergamena spesso dovettero servire a preparare le idee da esporre in scontri di natura puramente verbale oppure di quegli stessi scontri dovevano registrare il burrascoso andamento, costituendone una sorta di precipitato testuale. È, quest'ultimo, il caso della lettera 65 di Pier Damiani che contiene gli *Actus Mediolani*, ove è appunto riprodotto il discorso tenuto dall'eremita e cardinale nel corso della sua legazione milanese del 1059³. Un *sermo* – sia detto per inciso – interamente intessuto di riferimenti canonistici, che conserva una delle più lucide e precoci teorizzazioni del primato petrino⁴. Se poi cerchiamo il processo inverso, dalla scrittura all'oralità, varrà l'esempio della *Disceptatio synodalis*, una finzione dialogica a tema *naturaliter* giuridico, che lo stesso Pier Damiani scrisse in vista di un concilio, destinato, nelle sue intenzioni, a ricomporre lo scisma di Cadalo e a chiarire i rapporti tra Impero e Sede Apostolica⁵.

2. L'impermeabilità degli omeliari liturgici alle tematiche riformatrici

Inutilmente cercheremmo invece delle tematiche *tipicamente riformatrici* nell'omeliario del Damiani. Basta, a titolo di esempio, una semplice incursio-

¹ Robinson, *Authority and Resistance in the Investiture Contest*.

² *Riforma o restaurazione?*

³ *Die Briefe des Petrus Damiani*, 65, pp. 228-247.

⁴ Per le implicazioni di carattere teologico e dottrinale si veda Maccarrone, *La teologia del primato romano del secolo XI*. Sulle fonti relative alla legazione milanese di Pier Damiani mi sono soffermato in D'Acunto, *I laici nella Chiesa e nella società secondo Pier Damiani*.

⁵ *Die Briefe des Petrus Damiani*, 89, pp. 531-572. Ancora attuale l'interpretazione fornita da Capitani, *Problematica della «Disceptatio Synodalis»*. Sul contesto Cantarella, *Pier Damiani e lo scisma di Cadalo*.

ne nelle concordanze verbali dei suoi scritti, per scoprire che per un lemma come simonia, con tutti i suoi derivati, non si trova nessuna attestazione nei *sermones*, a fronte di decine di occorrenze nell'epistolario⁶. Si arriva qui a una prima ipotesi di lavoro, provvisoria e ovviamente, in quanto tale, meritevole di qualche supplemento di indagine, dato che io ho limitato la mia verifica ai pur importanti *sermones* di Pier Damiani: le tematiche a sfondo giuridico tipicamente riformatrici, come la lotta alla simonia, al nicolaismo e all'investitura laica, quasi non trovarono posto alcuno negli omeliari liturgici del secolo XI, governati da regole di genere talmente ferree e conservative da non consentire nessuna eccezione rispetto al canone dei contenuti e dei metodi, che privilegiava in misura quasi esclusiva il mero esercizio di esegesi scritturale. Alla totale inesistenza di argomentazioni giuridiche si aggiungono solo rari rinvii alle pericopi bibliche potenzialmente foriere di agganci diretti con il tema della simonia, come per esempio all'episodio di Simon Mago narrato in At 8,9-10, oppure a Mt 21,10 (la cacciata dei mercanti dal tempio) e al buon pastore di Gv 10,1, per il quale esiste il sondaggio effettuato da Joseph Benz nell'epistolario di Gregorio VII⁷. Questi ultimi due passi biblici sono utilizzati da Bruno di Segni per una fugace, e proprio per questo particolarmente significativa, tirata antisimoniaca, la cui profondità giuridica è solo implicita⁸. Un bell'esempio, questo, ma purtroppo isolato, di esegesi "riformatrice" e per giunta utilizzato in un'omelia.

3. *Un quadro diverso: strumentalizzazioni canonistiche fra oralità e scrittura nella "predicazione riformatrice"*

Se tuttavia dai testi effettivamente pervenuti in forma scritta attraverso i canali abituali della tradizione omiletica ci spostiamo verso le notizie relative alla predicazione contenute in altre tipologie di fonti, il bottino risulta ben più cospicuo, a segno di una proporzione tra parola scritta e parola declamata ben

⁶ *Thesaurus Petri Damiani*.

⁷ Benz, *Joh. 10,1-14 in der theologischen Argumentation Gregors VII*; Benz, *Noch einmal «Joh. 10,1-14 in der theologischen Argumentation Gregors VII. gegen Simonie und Laieninvestitur»*.

⁸ Brunonis Astensis Homiliae, col. 785: «*Et intravit Jesus in templum Dei, et ejecit omnes vendentes et ementes in templo, et mensas nummulariorum, et cathedras vendentium columbas evertit. Audite haec, Simoniaci, audite nefandi negotiatores; aut cessate a negotiis, aut exite de templo. Non enim unum, vel duos, sed indifferenter omnes et vendentes, et ementes Dominus templi ejecit de templo. Ipse et mensas nummulariorum, et cathedras vendentium columbas evertit. Vos nummularii estis, vos columbas venditis, vos sine nummo et pretio nihil agitis. Columbas enim vendunt, qui vel Ecclesias, vel sancti Spiritus gratias pretio largiuntur: horum autem cathedras Dominus evertit, ut per hoc eos non esse episcopos intelligamus. Et dicit eis: Scriptum est: Domus mea domus orationis vocabitur; vos autem fecistis eam speluncam latronum. Latrones enim vos estis: Qui enim non intrat per ostium in ovile ovium, fur est et latro (Gv 10,1). Ostium enim Christus est, qui, quoniam per eum non intrastis, vestras cathedras evertit; per hoc enim ostium illi intrant, qui secundum canonum instituta constituuntur. Exite igitur de domo orationis, quae, quoniam vos in ea inhabitatis, facta est spelunca latronum»*. Per Bruno di Segni, in assenza di una bibliografia recente, si veda ancora Grégoire, *Bruno de Segni*. In particolare sulle sue posizioni in materia di simonia, Melve, *Intentional ethics and hermeneutics*.

diversa da quella consegnataci dai discorsi effettivamente pervenuti attraverso gli omeliari.

Il conservatorismo dell'omiletica e la conseguente sua resistenza alla penetrazione delle istanze riformatrici risultano tanto più significativi, se solo si consideri quanto in quello stesso contesto l'agiografia, la storiografia, l'epistolografia, la canonistica e persino la prosa rigidamente formalizzata di diplomi e privilegi fossero stati piegati e modificati per corrispondere alle esigenze delle multiformi battaglie delle quali si compose quella guerra di parole, fino a diventare veri e propri strumenti di lotta politica e religiosa⁹. Sono, questi, gli scritti nei quali con maggiore frequenza e inequivocabile chiarezza si verifica quella che Ovidio Capitani definiva l'interpretazione pubblicistica dei canoni¹⁰. In effetti, quando di argomentazioni giuridiche si tratta, occorre rilevare l'assoluta quanto naturale preponderanza del dato canonistico, sebbene proprio autori come Pier Damiani mostrino una grande dimestichezza anche con il *Corpus iuris civilis*; fenomeno, questo, già studiato da Nino Tamassia in un libro del 1930¹¹. Esempio, al riguardo, la disputa tenutasi a Ravenna nel 1046 sui gradi di parentela che dovevano intercorrere tra i coniugi¹². Nella lettera 19 al vescovo di Cesena Giovanni e ad Amelrico, arcidiacono di Ravenna, Pier Damiani riferisce che i *sapientes civitatis* ravennati, sollecitati da non meglio precisati emissari provenienti da Firenze, avevano esposto per iscritto («rescripserint») il proprio punto di vista, a cui egli racconta di avere resistito «nudis verbis», contrastando l'insorgere di quella che per lui poteva addirittura essere definita come una «emergentem heresim». Il circolo tra oralità e scrittura si chiudeva appunto con la lettera, che doveva fornire un compendio in risposta non ai pochi partecipanti alla disputa ma a tutti coloro i quali in futuro avessero sostenuto le tesi dei giuristi ravennati¹³. Il particolare clima politico che fa da sfondo a questa disputa, a pochi mesi dal sinodo di Sutri del 1046 che avrebbe sancito il pieno controllo dell'Impero sul papato, colloca queste rare discussioni liminari tra diritto canonico e diritto civile in un momento nel quale la collaborazione tra le potestà universali non lasciava certo presagire i successivi sviluppi della lotta per le investiture. Infatti Enrico

⁹ Per la storiografia, Capitani, *Storiografia e riforma della Chiesa in Italia*. Qualche osservazione sul peso delle esigenze pubblicistiche sulla produzione epistolografica e la diplomatica imperiale in D'Acunto, *L'età dell'obbedienza*, pp. 231-234.

¹⁰ Capitani, *L'interpretazione «pubblicistica» dei canoni* (d'ora in poi citato nella riedizione: Capitani, *Tradizione e interpretazione*).

¹¹ Tamassia, *Le opere di San Pier Damiano*. Più in generale sulla dimensione giuridica nell'opera damianea si veda la bibliografia raccolta da U. Facchini, *Pier Damiani, un Padre del secondo millennio*. Per gli studi successivi D'Acunto, *Prospettive sulla figura e sull'opera di Pier Damiani*.

¹² *Die Briefe des Petrus Damiani*, 19, pp. 179-199. La vicenda meriterebbe maggiore attenzione in sede storiografica; solo qualche osservazione in Levesley d'Avray, *Peter Damian, Consanguinity and Church Property*.

¹³ *Ibidem*, pp. 179-180: «nudis verbis ista dogmatizantibus restiti ac prout in expeditione licueerat emergentem, ut ita fatear, heresim canonicae testimoniis auctoritatis attrivi (...). Quo tamen vos minime contenti dignum esse decrevistis, ut quod ore protuleram, apicibus traderem, atque ita non paucis sed omnibus hoc errore nutantibus facili compendio responderem».

III, principale sostenitore di Pier Damiani e responsabile della sua proiezione sulla grande scena politico-ecclesiastica della curia pontificia, rifletteva in sé l'immagine più compiuta di una cristianità a guida imperiale, che nel diritto romano si apprestava a trovare nuovi (per quanto antichi!) strumenti normativi. In un quadro siffatto un esperto giurista come Pier Damiani offriva una sorta di ponte verso la tradizione canonistica e metteva le proprie doti oratorie al servizio di un dibattito che si svolgeva all'interno degli ambienti ecclesiastici integrati nella *Reichskirche*.

Questo quadro sostanzialmente unitario cadde in frantumi sotto i colpi della lotta per le investiture, quando il gruppo dirigente della Chiesa romana, con lo scisma di Cadalo, prese sempre più le distanze dalla corte imperiale. In questo mutato contesto risultava molto significativa l'equivalenza tra la *Publizistik* e le *Streitschriften* della lotta per le investiture, appunto tra pubblicistica e libellistica, per effetto della già più volte evocata qualità delle nostre fonti, ma direi anche di una programmatica sottovalutazione della dimensione dell'oralità. Eppure, se solo per un attimo si squarci quel velo di Maia, riesce più agevole di capire come proprio nella dimensione dell'oralità risalta più vivacemente «il nesso che si stabilisce tra l'assunzione a livello di istituto, di definizione di concetto, di un certo determinato materiale canonistico e l'argomentazione polemica». In altri termini, se insieme con Ovidio Capitani ci chiediamo «quanto *sia* stata coartata o costretta la sensibilità dei canonisti alla strumentalizzazione pubblicistica»¹⁴, occorre certamente fare riferimento anche alla produzione di opere storiche del periodo, come lo stesso studioso fece nell'analizzare la storiografia milanese sulla pataria, ma non si deve trascurare nell'analisi delle opere storiche¹⁵ e delle fonti scritte di altra natura il fatto che la strumentalizzazione pubblicistica è contestuale molto spesso a pratiche discorsive e di pensiero chiaramente radicate entro il perimetro dell'oralità, a riprova di quanto osservavamo poc'anzi a proposito dell'importanza rivestita nel secolo XI da forme della comunicazione come le dispute pubbliche, le prediche e le esortazioni individuali e del loro, tutto sommato, limitato (almeno rispetto alla loro effettiva rilevanza) rispecchiamento nelle nostre fonti. Tale attenzione verso il nesso scrittura-oralità potrà, infatti, offrire un punto di vista nuovo e forse non prescindibile sulla libellistica, sulle modalità della sua sedimentazione e sulla sua capacità di cristallizzare e difondere le più svariate idee e interpretazioni delle tematiche di volta in volta strumentalmente utilizzate nei più diversi contesti polemici, i quali erano – lo ripetiamo – connotati da una fortissima preponderanza dell'oralità.

Capitani non mancava di mettere in evidenza molti episodi emblematici della strumentalizzazione del diritto canonico nella pubblicistica del secolo XI, sebbene il risultato più significativo di tutto questo multiforme movimento fosse rappresentato, secondo lo studioso, proprio dal processo di armonizzazione

¹⁴ Capitani, *Tradizione e interpretazione*, pp. 155-158.

¹⁵ Capitani, *Storiografia e riforma della Chiesa in Italia*.

dei canoni, al fine di pervenire alla costituzione di un sistema, pur attraverso «i mille dibattiti sugli aspetti pratici della lotta per le investiture»¹⁶. Tuttavia – ci chiediamo noi – ci può essere un diritto non strumentalizzato e costruito a prescindere dalle esigenze pratiche, solo nel nome di astratte esigenze di razionalizzazione del sistema stesso? Quando parliamo – come fanno gli estensori della griglia problematica sottesa ai lavori del convegno e al presente volume di atti che ne ha tratto origine – della «juridicisation du christianisme par la réforme ou plutôt la “révolution pontificale”» rischiamo inconsapevolmente di accettare uno schema secondo il quale la modernità si identifica con la progressiva affermazione di quello che con Max Weber definiamo lo stato burocratico, costruito su un sistema razionale di norme e di pratiche di governo. A mio sommo avviso invece la riforma del secolo XI dimostra al contrario che aveva qualche ragione Pierre Bourdieu, quando affermava che

ceux qui, comme Max Weber, ont opposé au droit magique ou charismatique du serment collectif ou de l'ordalie, un droit rationnel fondé sur la calculabilité et la prévisibilité, oublient que le droit le plus rigoureusement rationalisé n'est jamais qu'un acte de magie sociale qui réussit¹⁷.

Se da questo piano generale veniamo al nostro tema specifico, allora osserviamo che la predicazione e le diverse forme di comunicazione pubblica messe al servizio dell'una o dell'altra causa attingevano le proprie argomentazioni al discorso giuridico, poiché

toutes les théologies religieuses et toutes les théodicées politiques ont tiré parti du faits que les capacités génératives de la langue peuvent excéder les limites de l'intuition ou de la vérification empirique pour produire des discours *formellement* corrects mais sémantiquement vides.

Proprio per colmare questo “vuoto di realtà”, esse fanno ricorso al diritto, che, invece, è

une parole créatrice, qui fait exister ce qu'elle énonce. Elle est la limite vers laquelle prétendent tous les énoncés performatifs (...) parole divine, de droit divin, qui (...) fait surgir à l'existence ce qu'elle énonce, à l'opposé de tous les énoncés dérivés, constatifs, simples enregistrements d'un donné préexistant¹⁸.

Da qui derivano sia le continue interferenze tra teologia e canonistica rilevabili anche nei discorsi in vario modo riportati nei *Libelli de lite*¹⁹, sia la sostanziale indifferenza delle collezioni canoniche pregraziane verso tale distinzione²⁰.

¹⁶ Capitani, *Tradizione e interpretazione*.

¹⁷ Bourdieu, *Langage et pouvoir symbolique*, pp. 65-66.

¹⁸ *Ibidem*, p. 66.

¹⁹ Capitani, *Tradizione e interpretazione*, p. 164.

²⁰ Picasso, *Fonti patristiche tra teologia e diritto canonico* (cfr. anche Picasso, “*Sacri canones et monastica regula*”). Ancora utile il repertorio approntato da Kery, *Canonical collections of*

Nelle collezioni canoniche pregraziane degli ultimi decenni del secolo XI avvennero grandi recuperi di materiale patristico al punto che, per la collezione in 74 titoli e quella in 183 titoli edita da Giuseppe Motta, Giorgio Picasso ha evocato il paradosso che «non si tratti più di collezioni canoniche, bensì di florilegi patristici, se ci si ferma al titolo»: *Diversorum patrum sententiae*. Lo stesso studioso ha poi osservato che i Padri in quel contesto «sono visti innanzi tutto – come ribadisce Graziano – quali interpreti, esegeti della sacra pagina»²¹. Da queste concomitanti esigenze di natura pratica e culturale trae origine l'intricato tessuto di fonti patristiche, argomentazioni giuridiche e citazioni bibliche che sostanzia la comunicazione pubblica in vario modo legata alla riforma.

4. *Le forme della strumentalizzazione canonistica nella lotta della pataria milanese*

A giudicare dai discorsi tenuti in una *querelle* come quella milanese già ricordata, oppure dall'eco lasciata dalle numerose dispute sostenute da Pier Damiani sui più svariati problemi giuridici che componevano l'agenda politico-ecclesiastica dei decenni centrali del secolo XI, colpisce sul piano prettamente metodologico la povertà degli espedienti retorici ed esegetici utilizzati: l'isolamento dal contesto di una stringa di testo utile a sostenere la propria posizione, evitando accuratamente i segmenti contermini e potenzialmente scomodi, oppure – sebbene meno di frequente – il vero e proprio stravolgimento del significato del testo attraverso sapienti, mirate e del tutto consapevoli alterazioni delle fonti. Ciò avviene sia per le fonti bibliche sia, e in misura maggiore, per quelle canonistiche e patristiche, categorie, queste ultime, che si identificano almeno dal punto di vista “materiale” nel senso chiarito dal Ryan, essendo noti gli *excerpta patrum* in massima parte attraverso le collezioni canoniche²². Insomma, accanto a un indubbio lavoro di riorganizzazione del magmatico patrimonio normativo su base sempre più razionale, che pure preludeva alla silloge graziana e alla successiva nascita di una vera e propria scienza canonistica, l'interpretazione pubblicistica dei canoni fiorita nelle dispute del secolo XI era condizionata da strategie comunicative rispondenti a esigenze prima di tutto retoriche, poiché quelle discussioni non venivano combattute nel chiuso di una biblioteca, ove la disponibilità di testi e la calma necessaria per interpretarli avrebbe consentito procedimenti di analisi razionale ben altrimenti elaborati.

Discorso teologico e argomentazioni giuridiche si sorreggono vicendevolmente, poiché alla fonte remota tanto dell'uno quanto delle altre, la Bibbia,

the Early Middle Ages.

²¹ Picasso, *Fonti patristiche tra teologia e diritto canonico*, p. 91.

²² Ryan, *Saint Peter Damiani and his canonical sources*.

viene riconosciuto un enorme potenziale normativo. Lo dimostra a sufficienza l'esame delle *auctoritates* (le lettere di san Paolo e i Padri, *in primis* Ambrogio) citate nella disputa tra i patarini Arialdo e Landolfo e i rappresentanti del clero milanese uxorato, di cui Landolfo Seniore fornisce quasi un resoconto stenografico²³. Infatti nella *Historia Mediolanensis* il cronista, ispirato da una profondissima consapevolezza delle prerogative della Chiesa ambrosiana e della specificità del suo clero uxorato²⁴, riferisce che per ordine di Erlembaldo era stato convocato un incontro nel quale i rappresentanti di entrambe le parti, purché ecclesiastici «natura et scientia majores», potessero esporre le ragioni dei patarini e dei loro avversari ricorrendo a «capitulis et sententiis» e usando le sentenze dell'apostolo Paolo e dei canoni («apostoli Pauli et canonum»), così da pervenire a una soluzione del conflitto²⁵.

L'apertura del dibattito spettò ad Arialdo e a Landolfo, i quali esordirono richiamandosi a 2 Cor 5,17 («Vetere transierunt, et facta sunt omnia nova») per ricavarne un principio di fondamentale importanza: «Quod olim in primitiva ecclesia a patribus sanctis concessum est, modo indubitanter prohibetur»²⁶. Il riferimento implicito è ovviamente alla disciplina che regolava il matrimonio del clero, ma ora importa rilevare come nel *sermo* dei capi patarini la *forma Ecclesiae primitivae* perda del tutto la sua carica di esemplarità vincolante per l'attualità, perfettamente in linea con una concezione del moderno tipica dei riformatori radicali e che avrebbe trovato in Gregorio VII la sua più lucida tematizzazione, laddove le fonti di parte imperiale insistevano sulla continuità (*in primis* su quella giuridico-istituzionale!) quale cardine delle strategie di autolegittimazione del potere regio²⁷.

La stessa linea, quest'ultima, che sorregge gli argomenti dei tradizionalisti ambrosiani, le cui ragioni troviamo illustrate nel *sermo* di Guiberto, arcidiacono della Chiesa milanese, «utriusque linguae magister», esperto, cioè, di greco e di latino. Nella sua orazione-sermone egli difende il matrimonio del clero ricorrendo a una rigorosa ecclesiologia di comunione:

omnes tamen laici et clerici, quicumque sunt filii Ecclesiae, sacerdotes sunt (...). Ungimur enim in sacerdotium sanctum, offerentes nosmetipsos Deo hostias spirituales.

La dottrina del sacerdozio comune dei fedeli consentiva, infatti, di stemperare le differenze tra chierici e laici, configurando un *Priesterbild* che i patarini contrastavano per sostituirlo con un'immagine del sacerdote più vicina

²³ Landulphus Senior, *Historia Mediolanensis*, pp. 89-94.

²⁴ Rossetti, *Il matrimonio del clero nella società altomedievale*; Alzati, «Ambrosiana ecclesia».

²⁵ Landulphus Senior, *Historia Mediolanensis*, p. 89: «Interea aliquantis transactis diebus, jubente tamen ipso Herlembaldo, convenerunt in secretario utriusque partis ordinis tantum ecclesiastici natura et scientia majores, quatenus super hoc negotium capitulis et sententiis alterutrum rimarentur, et quaecumque pars ratione convinceretur, alteri subjacens obediret».

²⁶ *Ibidem*.

²⁷ Su questo tema si veda *Il moderno nel medioevo*, in particolare Cantarella, *La modernità in Gregorio VII*, e D'Acunzio, *Il moderno negato*, pp. 47-60.

al modello monastico²⁸. Ne conseguiva per gli antipatarini il divieto di troncare i legittimi matrimoni dei chierici, poiché «qui dimittit uxorem, carnem suam scindit, dividit corpus»²⁹.

Motivazioni non dissimili si ritrovano nell'intervento del diacono Ambrogio, fiero difensore delle ragioni del clero milanese, che ribadisce il valore normativo della Bibbia e dei Padri a proposito della netta distinzione tra verginità e condizione chiericale³⁰. Proprio su questo aspetto si appuntano le critiche di Arialdo e di Landolfo, i quali sostengono le ragioni della purezza rituale quale presupposto del mantenimento dello stato sacerdotale. Interessa da vicino il tema di questo contributo il confronto tra le molte *auctoritates* citate con precisione dagli antipatarini (*in primis* Ambrogio, Agostino e Girolamo, i cui canoni ebbero larghissima diffusione attraverso le collezioni canoniche) e la vaghezza del riferimento addotto da Arialdo e Landolfo: «Ita quid sancti canones dicant scitis, maxime cum dicit *in quodam loco*: “Sacerdotes qui duxerunt uxorem, deponantur”»³¹, a segno della difficoltà per i patarini di trovare nella tradizione i documenti a sostegno della loro rivoluzionaria concezione della Chiesa e del sacerdozio.

Questa specie di accerchiamento dei patarini viene completato dal prete decumano Andrea, che muove un'accusa precisa ai suoi avversari: quella di avere provocato una guerra civile nella Chiesa milanese che da lungo tempo il clero reggeva «pacifice et caste», aprendo così le porte con la loro intransigenza al disordine morale del clero:

Enim et nos multis cum temporibus et ordinem nostrum pacifice ac caste degentes regebamus. Vituperando nos grave bellum civile nunc excitasti (...). Vetando unam et propriam uxorem, centum fornicatrices ac adulteria multa concedis.

Il chierico milanese si dice d'accordo con l'affermazione di Arialdo per la quale il sacerdote che si sia sposato merita la deposizione, ma lo stesso non vale per un uomo coniugato che riceva l'ordinazione, la cui situazione è perfettamente legittima qualora sia «unius uxoris virum»³². Ancora una volta la tradizione e il diritto vengono evocati a sostegno dei matrimoni legittimi, contro i quali i patarini si erano scagliati solo con la forza e la violenza³³.

Questi *sermone*s, pronunciati «in secretario» cioè nel chiuso di una sa-

²⁸ Laudage, *Priesterbild und Reformpapsttum im 11. Jahrhundert*.

²⁹ Landulphus Senior, *Historia Mediolanensis*, p. 90.

³⁰ *Ibidem*, pp. 90-91.

³¹ *Ibidem*, p. 91.

³² *Ibidem*, p. 94: «Dixisti: “Sacerdos qui duxerit uxorem, deponatur”. Bene dicis, et ego dico, si post acceptum sacerdotium duxerit uxorem, sui ordinis periculo subjaceat, sin autem in sacerdotio unius uxoris virum inveneris, quid separas quod non licet? Cur enim dividis corpus? Da mihi Ambrosium sanctum doctorem nostrum, qui dividat uxorem ordinis nostri a viro, altero nolente; et credamus semperque teneamus».

³³ *Ibidem*, p. 93: «Separasti nos ab uxoribus nostris, tu qui es Apostolo justior, sanctorum prophetis, mundior patriarchis, non justitia, non caritate, imo lanceis et ensibus durissimisque injuriis, quas legaliter ab initio christianitatis nostri antecessores, sibi et nobis vim propter vitium naturae facientes, tradiderunt».

crestia, mostrano un volto della vicenda patarinica del tutto diverso da quello consegnatoci dallo stesso Landolfo Seniore nel seguito della sua narrazione, ove alla pacata dialettica teologico-giuridica subentra un'oratoria pubblica finalizzata alla sobillazione del popolo, simboleggiata dal patarino Landolfo che, fremente di rabbia, raduna il popolo nel teatro della città per rivolgergli una «orationem excitativam». Di quel discorso significativamente il cronista non riferisce i dettagli ma solo l'esito: l'indignazione generale contro il clero e la decisione di passare alla violenza per risolvere il problema³⁴.

La qualità stessa dell'impiego di argomentazioni giuridiche era condizionata in misura decisiva dalle condizioni effettive in cui le dispute si svolgevano, *in primis* la necessità di rispondere alle affermazioni degli avversari oralmente, in tempo reale e in contesti caratterizzati talora da una fortissima pressione emotiva. L'eco di tale tensione era talmente forte da oltrepassare perfino il filtro dell'inevitabile rilettura e ripulitura che la trasposizione per iscritto di quelle discussioni imponeva.

Che il clima a Milano fosse particolarmente rovente lo si capisce anche dalla relazione scritta da Pier Damiani di ritorno dalla legazione del 1059, laddove l'Avellanita riferisce che solo grazie alla sua concione sul *privilegium Romanae ecclesiae* riuscì miracolosamente a placare il popolo, dopo che Guido da Velate e i suoi collaboratori avevano fatto leva sul patriottismo ambrosiano per delegittimare l'intervento pontificio a sostegno della pataria. In effetti qualche dubbio sussiste circa l'effettiva possibilità che l'esaltazione del primato romano e la subordinazione della Chiesa di Ambrogio a quella di Pietro tranquillizzasse l'infuocata platea ambrosiana. Troppo evidente risulta il salto logico che Pier Damiani ci chiede di sopportare in questo caso, dopo averci raccontato di avere temuto per la sua stessa vita a causa dell'ira dei Milanesi³⁵. Siamo evidentemente in presenza di una oculata rivisitazione degli avvenimenti, alla quale non è estranea la necessità di approfittare della relazione sull'ambasceria per soddisfare la precedente richiesta del destinatario, l'arcidiacono Ildebrando, di una sorta di compendio delle motivazioni a sostegno della dottrina del primato romano. Da qui un testo ove la cronaca si interrompe bruscamente per lasciare spazio a una zeppa contenente una versione molto verosimilmente rimaneggiata del sermone tenuto da Pier Damiani di fronte alla ribollente assemblea milanese. Un bell'esempio, anche questo, delle cautele metodologiche necessarie per leggere in controluce quelle che solo in apparenza costituiscono una innocente *reportatio* dei sermoni dell'età della riforma ecclesiastica.

³⁴ *Ibidem*, p. 94: «Landulfus (...) furialiter ex secretario in theatrum prosiliens, omnibus convocatis plebeicis orationem incitativam permultum super ordines universos, astante tamen Herlembaldo, lacrimabiliter edidit. Quo audito, Herlembaldo adortante et tamquam rex imperante, in manibus populi super sacerdotes illico fit concursus. Quod si ipsos in secretario aut in ecclesia, in quibus nullam exhibebant reverentiam, comperissent, profecto ipso die gladiis et fustibus universos interemissent».

³⁵ *Die Briefe des Petrus Damiani*, 65, pp. 231-232.

5. *Il vescovo di Firenze Pietro Mezzabarba a giudizio*

Meno drammatico, ma pur sempre emotivamente molto carico, ci appare il clima nel quale si svolse la discussione sinodale della Quaresima del 1067, che doveva giudicare la contestazione mossa dai Vallombrosani contro il vescovo di Firenze Pietro Mezzabarba³⁶. Perfino dalle agiografie antiche di Giovanni Gualberto traspare che furono tutt'altro che amichevoli i toni usati contro i "rivoluzionari" monaci toscani, apostrofati pubblicamente dallo stesso Pier Damiani con un poco lusinghiero paragone con le «locuste che devastano il giardino della santa Chiesa» di Esodo 10,5³⁷. Goverrà ricordare che la stessa immagine ricorre nella lettera 146 dello stesso cardinale-eremita, una sorta di riassunto delle posizioni da lui sostenute nel corso della legazione informale da lui svolta a Firenze proprio per dirimere l'*affaire* Mezzabarba³⁸. La lettera mira a sintetizzare la posizione moderata di Pier Damiani in materia di ordinazioni simoniache. Lo stesso autore ci tiene a notare la perfetta corrispondenza degli argomenti adottati per iscritto rispetto a quanto aveva sostenuto nei suoi discorsi pubblici a Firenze: «Haec itaque si oblitus non estis, omnia me vivis vocibus proferentem frequenter audistis. Non enim alia scribimus quam quae locuti sumus»³⁹.

Tale circolazione degli argomenti e perfino delle immagini utilizzati per iscritto nella lettera 146 e oralmente sia a Firenze sia nel sinodo romano del 1067 apre uno spaccato significativo sulle modalità con le quali la dimensione della scrittura interagiva con quella dell'oralità nella comunicazione pubblica del secolo XI, che per il resto risulta a dir poco avaro di indicazioni esplicite in tal senso.

Anche l'anonimo autore della *Vita* di Giovanni Gualberto conservata presso la Biblioteca Nazionale di Firenze si mostra molto attento alla dimensione comunicativa. Secondo l'agiografo, Alessandro II per esempio motivò la sua simpatia per i Vallombrosani proprio sottolineando la semplicità (accanto alla retta intenzione) con la quale essi esponevano le loro ragioni⁴⁰. Di tenere opposto il giudizio di Rainaldo di Como, vescovo imperiale ostile al radicalismo dei monaci toscani, con cui ingaggiò una vera e propria battaglia verbale («multam verborum contentionem»), culminata con una provocazione atta

³⁶ D'Acunto, *Letà dell'obbedienza*, pp. 142-144.

³⁷ *Vita sancti Iohannis Gualberti auctore discipulo eius anonymo*, pp. 1106-1107: «Tunc Petrus Damianus episcopus Hostiensis, ut michi videtur compulsus et rogatus ab emulis adversae partis, obstitit nostrae parti, secundum quod audivi. Et surgens locutus est antedonnum papam dicens: "Domne pater, isti sunt locustae, quae depascuntur viriditatem sanctae ecclesiae; veniat auster et perferat eas in mare rubrum"».

³⁸ *Die Briefe des Petrus Damiani*, 146, p. 542: «Huiusmodi quippe genus hominum ranis sive locustis merito comparatur, quia sicut Aegyptum illa tunc animalia percusserunt, ita per hos nunc vastatur aecclesia».

³⁹ *Ibidem*, p. 534.

⁴⁰ *Vita sancti Iohannis Gualberti auctore discipulo eius anonymo*, p. 1107: «Domnus vero papa, contemperando se utrisque, benigne respondit dicens: "Isti homines non omnino sunt refellendi, quia boni homines sunt et ea, quae dicunt, simpliciter et bona intentione locuntur"».

a semplificare fino all'estremo la problematica giuridica dell'idoneità ad amministrare il culto dei sacerdoti uxorati: due preti celebrano la messa; uno è casto e buono, l'altro ha giaciuto la notte precedente con sua sorella. Di quale dei due l'eucarestia è migliore? Dietro il tranello ordito da Rainaldo di Como, che ricorda da vicino analoghe trappole teologiche approntate a danno dei Valdesi nel secolo successivo⁴¹, sta naturalmente il tentativo di delegittimare l'avversario dimostrandone l'inadeguatezza a sostenere il dibattito. La semplicità dell'eloquio dei Vallombrosani elogiata da Alessandro II viene mutata di segno fino a diventare la prova della loro "quasi ereticità". Infatti Rodolfo, abate di Moscheto, cade nella trappola e risponde che quello consacrato dal prete incestuoso semplicemente non è il corpo di Cristo⁴². Il tranello ha funzionato e il sinodo prende una piega ostile ai Vallombrosani, che da accusatori del vescovo simoniacò si trasformano in imputati, «utpote agni inter lupos», potendo contare solo sull'aiuto di Ildebrando, che condivideva molta parte del radicalismo della loro *veritas*⁴³.

6. *Una fonte quasi completamente perduta: i discorsi sinodali*

Il testo agiografico ora citato offre un osservatorio privilegiato sul sinodo quaresimale del 1067, mentre per le altre assemblee consimili dello stesso periodo le fonti sono assai scarse e la cronologia dei problemi in esse trattati si presenta estremamente fluida⁴⁴. Ciò vale anche per i sinodi dell'inizio degli anni Sessanta, a cui si riferisce però un passaggio famoso del *Liber ad amicum* di Bonizone di Sutri. Questi narra che Adelmanno, vescovo di Brescia, di ritorno dal sinodo del 1059 o del 1060, contrariamente a quanto avevano fatto gli altri vescovi lombardi, ostili alle norme sul celibato del clero e sulla simonia, radunò i sacerdoti della sua diocesi per dare pubblica lettura dei *decreta*

⁴¹ Map, *De nugis curialium / Svaghi di corte*, vol. 1, pp. 178-183.

⁴² *Vita sancti Iohannis Gualberti auctore discipulo eius anonymo*, p. 1107: «Inter omnes autem Rainaldus episcopus Cumanus vehementius restitit nostris. Nam sicut ipsum domnum Rodulfum abbatem referentem audivi, post multam verborum contentionem proposuit idem episcopus hanc questionem domno Rodulfo dicens: "Ecce dicamus, quod sint hic duo presbyteri, unus bonus et castus, alter vero preterita cum sorore sua iacuit nocte. Qui hodie ambo celebrant missam. Dic ergo, cuius horum sacrificantium corpus Domini videtur tibi esse melius?". Respondit domnus Rodulfus: "Neutrum dico esse melius vel deterius, sed dico illud, quod tanti conscius reatus optulit, non esse corpus Domini". At ille indignatus respondit: "Nunquam tecum amplius loqui volo". Et abbas illi: "Nec ego tecum"».

⁴³ *Ibidem*: «Cum itaque pene omnes furerent contra monachos et dignos morte iudicarent eos, qui temerarie contra prelatos ecclesiae armari auderent, ceperunt nostri utpote agni inter lupos vexari et turbari nimis et clamare ad Dominum. Interea surrexit in concilio quidam vir egregius et excellentissimus alter amaliel, scilicet Ildebrandus monachus et archidiaconus ecclesiae Romanae, qui non pedetemptim ratiocinando, sed aperte atque fortissime defendit monachos contra omnium opinionem. Et quia placuit sibi, ut fieret defensor Christi, factus est postea vicarius Christi, hoc est papa urbis Romae. Nam quia Christus est veritas, cum defendendo testatur veritatem, testis extitit Christi».

⁴⁴ Prezioso e a questo proposito esemplare *Die Konzilien Deutschlands und Reichsitaliens 1023-1059*.

di Niccolò II, ma fu bastonato, fino quasi a morirne, dai suoi stessi chierici, evidentemente poco contenti di realizzare quelle riforme⁴⁵. Dobbiamo immaginare che in quei casi la lettura dei decreti sinodali fosse accompagnata dalla predicazione atta a spiegarne la *ratio* sul piano giuridico, anche se l'esito violento di questo sfiorato assassinio nella cattedrale lascia pochi dubbi circa la disponibilità del clero bresciano a farsi persuadere, fosse pure con discorsi infarciti di citazioni canonistiche.

Negli stessi tutt'altro che tranquilli sinodi romani, che rispecchiavano le profonde differenze dottrinali e politiche presenti all'interno del mondo ecclesiastico, vescovi e grandi abati mettevano a frutto, accanto alla loro preparazione canonistica, anche le doti di eloquenza necessarie per sostenere le proprie idee. È interessante osservare a tale proposito che di una figura poliedrica come Pier Damiani nel *Liber ad amicum*, scritto a poco più di un decennio dalla morte dell'Avellanita, il già citato Bonizone di Sutri ricordasse solo che era un «vir eloquentissimus»⁴⁶. Un ricordo a dir poco riduttivo e deludente, visto che il Damiani era stato, in quanto cardinale-vescovo di Ostia, al vertice della gerarchia ecclesiastica, punto di riferimento indiscusso per il monachesimo occidentale del tempo suo, giurista esperto e grande scrittore. Eppure quel richiamo di Bonizone alle sue doti oratorie non è casuale e anzi certamente costituisce un indice dell'importanza che aveva assunto agli occhi dei riformatori del secolo XI la parola declamata e il monopolio che su di essa doveva esercitare la gerarchia ecclesiastica, a fronte di una concorrenza laicale che si faceva sempre più pressante e per molti versi pericolosa⁴⁷.

7. *Un giurista e predicatore laico: Cencio di Giovanni Tignoso*

Lo stesso Pier Damiani per esempio apprezzava il prefetto urbano Cencio di Giovanni Tignoso per la capacità di coniugare l'amministrazione della giustizia con una forma di comunicazione pubblica a metà strada fra l'oratoria civile e la predicazione⁴⁸. Infatti Cencio, il giorno dell'Epifania del 1067, aveva parlato ai fedeli non come un *praefectus reipublice*, ma piuttosto come un *sacerdos ecclesiae* e, quando parlava lui, «nec saecularis hominis verbum, sed apostolicae praedicationis audiebatur eulogium»⁴⁹. La dottrina del sacerdozio

⁴⁵ Bonizonis episcopi Sutri *Liber ad amicum*, p. 594: «Concilio igitur rite celebrato episcopi Longobardi domum remeantes, cum magnas a concubinatis sacerdotibus et levitis accepissent pecunias, decreta papae celaverunt preter unum, Brixiensem scilicet episcopum; qui veniens Brixiam, cum decreta papae publice recitasset, a clericis verberatus, fere occisus est». Commento il brano in D'Acunto, *La solitudine di Adelmanno*.

⁴⁶ Bonizonis episcopi Sutri *Liber ad amicum*, p. 588.

⁴⁷ Incentrato sull'epoca immediatamente successiva, ma utile anche per il secolo XI, Zerfass, *Der Streit um die Laienpredigt*.

⁴⁸ Su questa figura e sulle problematiche ad essa connesse si veda D'Acunto, *L'età dell'obbedienza*, pp. 47-83.

⁴⁹ *Die Briefe des Petrus Damiani*, 145, p. 528.

regale dei fedeli consentiva al Damiani di saldare i diversi piani dell'esperienza di questo funzionario pontificio, autorizzato a declinare in maniera affatto particolare l'*officium exhortationis*, ma pur sempre tenuto a conservare la *mensura* del suo *ordo* di appartenenza e a non sacrificare sull'altare di un *proprium commodum* spirituale il perseguimento attraverso l'attività giudiziaria della *communem salutem plebis*: «Iustitiam ergo facere quid est aliud quam orare?»⁵⁰. Risulta chiaro, in questa pagina come nelle lettere al marchese di Toscana Goffredo il Barbuto, la complementarità ma anche la distinzione dei compiti propri della gerarchia ecclesiastica e dei detentori del potere politico, inteso prima di tutto in termini giurisdizionali, in ordine al dovere di correggere i reprobis attraverso l'applicazione rigorosa delle leggi e l'esercizio della violenza pubblica⁵¹. Il prefetto Cencio incarnava agli occhi di Pier Damiani una sorta di modello perfettamente speculare rispetto al sacerdote, perché aggiungeva alle prerogative giurisdizionali le sue indubbie capacità oratorie, del tutto assimilabili a quelle del buon predicatore. Di questo modello lo stesso Avellanita scorgeva tuttavia la pericolosità sul piano ecclesiologico, data la difficoltà per la gerarchia ecclesiastica di rinunciare al monopolio della parola pubblica o comunque di stabilire i limiti della comunicazione pubblica dei laici, la quale, sebbene chiusa entro il recinto dell'esortazione morale, rischiava fatalmente di sconfinare in ambiti dottrinali e dogmatici potenzialmente forieri di conflitti.

8. *Miscele imprevedibili: predicazione, diritto e riforma*

In effetti nel secolo XI la predicazione (nel senso più esteso possibile), la dimensione giuridica e l'impegno per la riforma della Chiesa furono miscelati in maniera a dir poco imprevedibile. Inedito era nella storia europea soprattutto il coinvolgimento dei laici e delle collettività cittadine in questo vasto moto di rinnovamento di carattere organizzativo e disciplinare prima ancora che morale. L'equivoco di una Chiesa feudale immorale, generato e alimentato da storiografie di segno apologetico paradossalmente opposto, non consentiva infatti di capire che i riformatori non si opposero ai sostenitori di un sistema lontano dalla genuina ispirazione evangelica⁵². Si trattava piuttosto dello scontro tra due sistemi, entrambi perfettamente legittimi. Anche in questo la predicazione dell'età della riforma si rivela del tutto in linea con i risultati degli studi dai quali emerge la sostanziale omogeneità del materiale canonistico utilizzato nella libellistica, che si poteva piegare indifferentemente a sostegno delle ragioni tanto dei riformatori di parte gregoriana che dei loro avversari⁵³.

⁵⁰ *Ibidem*, 155, p. 71.

⁵¹ D'Acunto, *I laici nella Chiesa e nella società secondo Pier Damiani*, pp. 330-353.

⁵² Su questo risulta ancora utile Violante, *Chiesa feudale e riforme*.

⁵³ Zafarana, *Ricerche sul «Liber de unitate ecclesiae conservanda»*.

Le agitazioni patariniche e le risposte messe a punto dai “tradizionalisti” lombardi, così come le sollevazioni orchestrate dai Vallombrosani contro alcuni vescovi toscani forniscono il materiale più ricco per chi voglia osservare la predicazione durante la lotta per le investiture, ma non dobbiamo né possiamo lasciarci trarre in inganno dall’indubbia attrattiva esercitata da questi episodi. La parola predicata fu impiegata anche in ambiti e con modalità affatto diversi che vanno dai già citati sinodi quaresimali, alle discussioni tenute nel chiuso delle corti marchionali come quella di Goffredo il Barbuto o quella di Adelaide di Susa. Mentre alla corte di Tuscia l’argomento principale di discussione verteva sulla natura della simonia⁵⁴, nella marca arduinica di Torino teneva banco il celibato ecclesiastico. In entrambi i casi troviamo l’alto clero locale, inquadrato nelle strutture delle chiese marchionali, impegnato a difendere, oralmente e canoni alla mano, le concezioni “tradizionali”, a fronte di una nuova e diversa visione tanto del legame che intercorreva tra patrimonio e *officium* ecclesiastico, quanto del *Priesterbild* forgiato a imitazione del modello monastico⁵⁵.

9. *Metodi nuovi della comunicazione pubblica per una veritas nuova*

Anche la già citata discussione semi-pubblica sostenuta «in secretario» da Arialdo e Landolfo contro i chierici designati per sostenere le ragioni del clero ambrosiano rese evidente la frattura fra tradizione e modernità: *modo*, adesso, cioè allora, le antiche leggi non valevano più. Nuova era infatti la *veritas* predicata dai patarini e nuovi dovevano essere i metodi della loro propaganda, tesa a ottenere il consenso delle collettività cittadine. Di ciò appare pienamente avvertito anche Andrea di Strumi, quando nella *Vita* di Arialdo riferisce che furono diffuse in città delle «cartulae» (oggi diremmo forse dei volantini) e furono fatti suonare dei campanelli per richiamare l’attenzione sulle *novae praedicationes* per ascoltare le quali il popolo, *semper novorum avidus*, si ammassava⁵⁶. Infatti lo stesso Arialdo che, quando era «in secretario», aveva utilizzato le medesime tecniche argomentative dei suoi avversari, sapeva benissimo che la sottigliezza delle distinzioni giuridiche mal si adattava alla predicazione nelle piazze, ove occorreva semplificare i contenuti. Da qui derivava la riduzione in termini morali di tutta la complessa discussione sul celibato del clero e sulla simonia. Per i patarini la vita austera dei *doctores* sostituiva la *lectio*, che i laici non erano in grado di capire e lo spessore ecclesiologico della discussione sul matrimonio del clero doveva essere ridotto nei termini molto più accessibili della necessità di garantire la purezza rituale dei sacerdoti.

⁵⁴ D'Acunto, *I laici nella Chiesa e nella società secondo Pier Damiani*, pp. 321-329.

⁵⁵ Si veda ora Ciccopiedi, *Diocesi e riforme nel Medioevo*.

⁵⁶ Andreae abbatris Strumensis *Vita sancti Arialdi*, p. 182: «per urbem mittuntur cartulae, tintinnant tintinnabula, nuntiantur novae praedicationes, ad quas populus semper novorum avidus cumulat».

Nella stessa prospettiva occorre leggere la *mise en scène* orchestrata da Erlembaldo ai danni degli *ordinarii* milanesi radunati a forza il sabato santo del 1066 nel teatro della città. Strappati dalle loro mani i vasi contenenti il crisma che solo due giorni prima Guido da Velate aveva consacrato, il patarino sparse il crisma per terra e lo calpestò, come se fosse fango («quasi lutum»), come riferisce un indignato Landolfo Seniore⁵⁷. Quella profanazione non mirava a negare il valore dei sacramenti in generale, bensì a destrutturare il legame tra significante e significato⁵⁸, poiché secondo i patarini non valevano i sacramenti amministrati da (quelli che secondo loro erano) sacerdoti simoniaci e nicolaiti. Alle discussioni condotte su base razionale si sostituiva una *mise en scène* che in maniera a-logica rendeva immediatamente evidente il punto di vista dei *radicals* su un tema che non per questo perdeva la sua connotazione eminentemente giuridica e teologica.

Del tutto simili, anche se più articolate, furono le tecniche messe a punto dai Vallombrosani a Firenze. Bertoldo di Reichenau riferisce che anche i monaci di Giovanni Gualberto durante la polemica contro Pietro Mezzabarba «scriptis quibusdam publice protestati sunt», dichiarando nulli i sacramenti amministrati dai loro avversari⁵⁹. Quali fossero questi «scripta» non è chiaro, anche se viene spontaneo di pensare all'*Adversus simoniacos* di Umberto di Silva Candida. La parola scritta conservava intatta la sua autorevolezza, come conferma l'invito rivolto da Romualdo di Ravenna in tutt'altro contesto ai chierici simoniaci delle Marche a mostrargli i «canonum libros» che li giustificavano⁶⁰. Eppure quella predicazione attenta alla disamina razionale delle *auctoritates* canonistiche era integrata con gesti e atteggiamenti che esprimevano ancora una volta alogicamente (qui nell'accezione che rinvia all'assenza delle parole pronunciate) le idee dei riformatori radicali e le rendevano accessibili ai fedeli incapaci di cogliere le sfumature concettuali del dibattito teologico-giuridico che solo chierici e monaci erano in grado di sviluppare. Anche i Vallombrosani fecero amministrare il battesimo in tre pievi della città senza il crisma, perché quello disponibile era stato consacrato da Pietro Mezzabarba. Inoltre essi ritenevano che le chiese officiate dai chierici fedeli al vescovo simoniaco fossero indegne del loro ingresso e del loro «obsequium salutationis» e, infine, si rifiutavano di impartire la benedizione a persone che ritenevano indegne⁶¹. Tutte pratiche, queste, che miravano a ottenere lo stesso effetto della profanazione del crisma da parte di Erlembaldo, in virtù della loro capacità di evocare il dato giuridico mettendone in evidenza il riflesso esteriore e la conseguenza più clamorosa: l'incapacità di simoniaci e nicolaiti di garantire ai fedeli il bene primario costituito dalla mediazione sacerdotale con la sfera del sacro.

⁵⁷ Landulphus Senior, *Historia Mediolanensis*, pp. 96-97.

⁵⁸ Su questo tema mi sia permesso di rinviare a D'Acunto, *La profanazione dei simboli religiosi*.

⁵⁹ Bertholdi *Chronicon*, ad. a. 1067, p. 204.

⁶⁰ Petri Damiani *Vita beati Romualdi*, p. 75.

⁶¹ Cfr. *Die Briefe des Petrus Damiani*, 146, pp. 535, 540.

Questa consapevole strategia di “predicazione” raggiunse il suo culmine con la prova del fuoco organizzata a Firenze dai Vallombrosani. Anche in quella occasione il complesso contenzioso giuridico fu semplificato e ridotto nei termini molto essenziali di una lotta dapprima fra il Cristo e Simon Mago, quindi fra quest’ultimo e Simon Pietro, che alla fine uscì vincitore dall’ordalia. La lettera dei canonici di Firenze ad Alessandro II copiata nella vita di Giovanni Gualberto di Andrea di Strumi ha la struttura del verbale relativo a una procedura giudiziaria, con una *narratio* iniziale, la parte probatoria consistente nella vera e propria prova del fuoco e il dispositivo finale della sentenza con la quale si chiede la deposizione del vescovo Pietro Mezzabarba⁶². Non deve trarre in inganno la forte tensione liturgica che percorre tutta l’ordalia. Il suo rituale rigidamente pianificato e codificato denota infatti la piena consapevolezza dell’importanza dell’aspetto procedurale, che rinvia inequivocabilmente anche alla dimensione giuridica. I Vallombrosani non fecero prediche nel senso proprio del termine poiché la forza persuasiva dell’ordalia consisteva proprio nella sua capacità di dimostrare la loro *veritas* in maniera finalmente inoppugnabile sul piano dialettico. Le fiamme avvaloravano i contenuti delle prediche antisimoniache dei Vallombrosani, ma solo la correttezza della procedura ne garantiva l’efficacia sul piano giuridico. Il cerchio si chiudeva attorno al povero Pietro Mezzabarba e al mondo antico il cui tramonto involontariamente aveva avuto il compito di personificare.

Epilogo

In conclusione possiamo affermare che le fonti relative alla riforma ecclesiastica del secolo XI ci consegnano una sorta di cristallizzazione testuale di fenomeni nei quali la parola pronunciata (o meglio, *predicata*) aveva invece una dimensione preponderante per la qualità stessa della lotta che si stava conducendo. In tutto questo la dimensione giuridica svolgeva un ruolo fondamentale proprio perché di natura prima di tutto giuridica erano i problemi di organizzazione della Chiesa che agitavano il dibattito e che consentivano di tradurre in efficaci scelte istituzionali le istanze di rigenerazione che agitavano tutto l’Occidente.

⁶² Andreae abbatis Strumensis *Vita sancti Iohannis Gualberti*, pp. 1096-1099. Da ultimo su questa ordalia si veda Frugoni, *La prova del fuoco*.

Opere citate

- C. Alzati, "Ambrosiana ecclesia". *Studi su la chiesa milanese e l'ecumene cristiana fra tarda antichità e medioevo*, Milano 1993.
- Andrae abbatiss Strumensis *Vita sancti Arialdi*, ed. F. Baethgen, Lipsiae 1926-1934 (MGH Scriptorum. SS 30,2).
- Andrae abbatiss Strumensis *Vita sancti Iohannis Gualberti*, ed. F. Baethgen, Lipsiae 1926-1934 (MGH Scriptorum. SS 30,2).
- K.J. Benz, *Joh. 10, 1-14 in der theologischen Argumentation Gregors VII. gegen Simonie und Laieninvestitur*, in *Aus Archiven und Bibliotheken. Festschrift für Raymund Kottje zum 65. Geburtstag*, hrsg. H. Mordek, Frankfurt a. M. 1992, pp. 239-270.
- K.J. Benz, *Noch einmal «Joh. 10,1-14 in der theologischen Argumentation Gregors VII. gegen Simonie und Laieninvestitur»*, in «Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters», 49 (1993), pp. 201-206.
- Bertholdi *Chronicon*, ad. a. 1067, in *Die Chroniken Bertholds von Reichenau und Bernolds von Konstanz 1054-1100*, hrsg. I.S. Robinson, Hannover 2003 (MGH Scriptorum. SS rer. Germ. N.S., 14).
- Bonizonis episcopi Sutrinus *Liber ad amicum*, ed. E. Dümmler, Hannoverae 1891 (MGH Scriptorum. Ldl, 1).
- P. Bourdieu, *Langage et pouvoir symbolique*, Paris 2001.
- Brunonis Astensis episcopi Sigiensis *Homiliae (Patrologia Latina, 165)*.
- Die Briefe des Petrus Damiani*, ed. K. Reindel, Teil 1. (1-40), München 1983 (MGH Epistolae. Briefe d. dt. Kaiserzeit. 4,1).
- Die Briefe des Petrus Damiani*, ed. K. Reindel, Teil 2. (41-90), München 1988 (MGH Epistolae. Briefe d. dt. Kaiserzeit. 4,2).
- Die Briefe des Petrus Damiani*, ed. K. Reindel, Teil 3. (91-150), München 1989 (MGH Epistolae. Briefe d. dt. Kaiserzeit. 4,3).
- Die Briefe des Petrus Damiani*, ed. K. Reindel, Teil 4. (151-180), München 1993 (MGH Epistolae. Briefe d. dt. Kaiserzeit. 4,4).
- G.M. Cantarella, *Pier Damiani e lo scisma di Cadalo*, in *Pier Damiani: l'eremita, il teologo, il riformatore (1007-2007)*, Atti del 29° Convegno del Centro studi e ricerche per l'Antica provincia ecclesiastica ravennate, a cura di M. Tagliaferri, Bologna 2009, pp. 233-257.
- G.M. Cantarella, *La modernità in Gregorio VII*, in *Il moderno nel medioevo*, a cura di A. De Vincentiis, Roma 2010, pp. 33-46.
- O. Capitani, *Storiografia e riforma della Chiesa in Italia (Arnolfo e Landolfo Seniore di Milano)*, in *La storiografia altomedievale*, Atti della 17ª Settimana di studi, Spoleto 1970, pp. 557-629.
- O. Capitani, *Problematica della «Disceptatio Synodalis»*, in *Studi gregoriani. Per la storia della libertas Ecclesiae*, in «Studi gregoriani», 10 (1975), pp. 141-174 (ora anche in O. Capitani, *Tradizione e interpretazione: dialettiche ecclesiologiche del sec. XI*, Roma 1990, pp. 49-83).
- O. Capitani, *L'interpretazione "pubblicistica" dei canoni come momento della definizione di istituti ecclesiastici (secc. XI-XII)*, in *Fonti medievali e problematica storiografica*, Atti del congresso internazionale per il 90° anniversario della fondazione dell'Istituto Storico italiano, 1883-1973, 1, Roma 1976, pp. 253-283 (ora anche in O. Capitani, *Tradizione e interpretazione: dialettiche ecclesiologiche del sec. XI*, Roma 1990, pp. 151-183).
- C. Ciccopiedi, *Diocesi e riforme nel Medioevo. Orientamenti ecclesiastici e religiosi dei vescovi nel Piemonte dei secoli X e XI*, Cantalupa (Torino) 2012.
- N. D'Acunto, *I laici nella Chiesa e nella società secondo Pier Damiani. Ceti dominanti e riforma ecclesiastica nel secolo XI*, Roma 1999.
- N. D'Acunto, *L'età dell'obbedienza. Papato, impero e poteri locali nel secolo XI*, Napoli 2007.
- N. D'Acunto, *La profanazione dei simboli religiosi*, in *Religiosità e civiltà. Le comunicazioni simboliche (secoli IX-XIII)*, Le «Settimane internazionali della Mendola», Nuova Serie, a cura di G. Andenna, Milano 2009, pp. 407-422.
- N. D'Acunto, *La solitudine di Adelmanno, scholasticus di Liegi e vescovo di Brescia (secolo XI)*, in «Brixia sacra. Memorie storiche della diocesi di Brescia», IIIª s., 14 (2009), pp. 179-186.
- N. D'Acunto, *Il moderno negato: terminologia della modernità e concetti temporali nelle fonti di parte imperiale del secolo XI*, in *Il moderno nel medioevo*, a cura di A. De Vincentiis, Roma 2010, pp. 47-60.
- N. D'Acunto, *Prospettive sulla figura e sull'opera di Pier Damiani nelle pubblicazioni per il millenario della sua nascita*, in «Rivista di storia della Chiesa in Italia», 64 (2010), pp. 538-549.

- U. Facchini, *Pier Damiani, un Padre del secondo millennio. Bibliografia 1007-2007*, Roma 2007.
- L. Frugoni, *La prova del fuoco: non sempre Dio si lasciava tentare*, in «Atti della Accademia Nazionale dei Lincei. Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche. Rendiconti», ser. IX, 22 (2012), pp. 297-303.
- R. Grégoire, *Bruno de Segni. Exégète médiéval et théologien monastique*, Spoleto 1965.
- L. Kery, *Canonical collections of the Early Middle Ages, ca. 400-1140. A biographical guide to the manuscripts and literature*, Washington D.C. 1999.
- Die Konzilien Deutschlands und Reichsitaliens 1023-1059* (Concilia aevi Saxonici et Salici MXXXIII-MLIX), ed. D. Jasper, Hannover 2010 (MGH Leges. Conc. 8).
- Landulphus Senior, *Historia Mediolanensis*, edd. L.C. Bethmann, W. Wattenbach, Hannoverae 1848 (MGH Scriptores. SS. 8).
- J. Laudage, *Priesterbild und Reformpapsttum im 11. Jahrhundert*, Koln-Wien 1984.
- D. Levesley d'Avray, *Peter Damian, Consanguinity and Church Property*, in *Intellectual life in the Middle Ages*, eds. L. Smith, B. Ward, Woodbridge 1992, pp. 71-80.
- M. Maccarrone, *La teologia del primato romano del secolo XI*, in *Le istituzioni ecclesiastiche della "Societas Christiana" dei secoli XI-XII: papato, cardinalato ed episcopato*, Atti della quinta Settimana internazionale di studio, Milano 1974, pp. 21-122, ora anche in M. Maccarrone, *Romana ecclesia cathedra Petri*, a cura di P. Zerbi, R. Volpini, A. Galuzzi, Roma 1991, pp. 541-670.
- L. Melve, *Intentional ethics and hermeneutics in the «Libellus de symoniaciis»: Bruno of Segni as a papal polemicist*, in «Journal of Medieval History», 35 (2009), pp. 77-96.
- Il moderno nel medioevo*, a cura di A. De Vincentiis, Roma 2010.
- Petri Damiani *Vita beati Romualdi*, a cura di G. Tabacco, Roma 1957.
- G. Picasso, *Fonti patristiche tra teologia e diritto canonico nella prima metà del secolo XII*, in *L'Europa dei secoli XI e XII fra novità e tradizione*, Atti della decima Settimana internazionale di studio, Milano 1989, pp. 21-35 (ora in G. Picasso, «Sacri canones et monastica regula». *Disciplina canonica e vita monastica nella società medievale*, Milano 2006, pp. 85-102).
- Riforma o restaurazione? La cristianità nel passaggio dal primo al secondo millennio: persistenze e novità*, Atti del 26° Convegno del Centro Studi Avellaniti, S. Pietro in Cariano (Verona) 2006.
- I.S. Robinson, *Authority and Resistance in the Investiture Contest: The Polemical Literature of the Late Eleventh Century*, Manchester 1978.
- G. Rossetti, *Il matrimonio del clero nella società altomedievale*, in *Il matrimonio nella società altomedievale*, Atti della 24ª Settimana di studi, Spoleto 1977, II, pp. 473-554.
- J.J. Ryan, *Saint Peter Damiani and his canonical sources. A preliminary study in the antecedents of the gregorian reform*, Toronto 1956.
- N. Tamassia, *Le opere di San Pier Damiano. Note per la storia giuridica del secolo XI*, in «Atti del Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti», 62 (1902-1903), pp. 881-908 (ora in N. Tamassia, *Scritti di storia giuridica*, 2, Padova 1967, pp. 649-670).
- Thesaurus Petri Damiani: enumeratio formarum, index formarum a tergo ordinarum, tabulae frequentiarum, index formarum secundum orthographiae normam collatarum, concordantia formarum*, curante CTLO, Centre "Traditio Litterarum Occidentalium", moderante P. Tombeur, Turnhout 2004 (Corpus christianorum. Thesaurus patrum latinorum. Series A. Formae).
- C. Violante, *Chiesa feudale e riforme in Occidente (secc. X-XII)*, Spoleto 1999.
- Vita sancti Iohannis Gualberti auctore discipulo eius anonymo*, ed. F. Baethgen, Lipsiae 1926-1934 (MGH Scriptores. SS. 30,2).
- Walter Map, *De nugis curialium / Svaghi di corte*, a cura di F. Latella, Parma 1990.
- Z. Zafarana, *Ricerche sul «Liber de unitate ecclesiae conservanda»*, in «Studi medievali», IIIª s., 7 (1966), pp. 638-643 (ora in Z. Zafarana, *Da Gregorio VII a Bernardino da Siena. Saggi di storia medievale con scritti in ricordo di Zelina Zafarana*, a cura di O. Capitani, C. Leonardi, E. Menestò, R. Rusconi, Perugia-Firenze 1987, pp. 30-35).
- R. Zerfass, *Der Streit um die Laienpredigt. Eine pastoralgeschichtliche Untersuchung zur Verständnis des Predigtamtes und zur seiner Entwicklung im 12. und 13. Jahrhundert*, Freiburg-Basel-Wien 1974.

Nicolangelo D'Acunto
 Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano.
 nicolangelo.dacunto@unicatt.it